

Dicembre 2018



Riforma Pensioni

Tutto appeso al chiodo- quota 100 con nuove penalizzazioni.

Quota 100 anche per autonomi. L'ultima ipotesi sulla **quota 100** vede nuovi tetti, a 62 anni e 38 di contributi, ma con nuove **penalizzazioni** per chi sceglie questa forma di **pensione anticipata**: non si potrà sommare **redditi da lavoro** alla pensione. Questo limite potrebbe essere subordinato al solo calcolo dell'assegno previdenziale, mentre se così non fosse, vorrebbe dire che chi si ritira con la [quota 100](#) non potrebbe più continuare a lavorare, né in forma autonoma né come dipendente. La ratio sarebbe di evitare forme di pensione anticipata con riassunzione o contratti di collaborazione, a costo più basso. Per contenere i costi, il Governo mira a rispettare la proporzione secondo cui ogni due posti che si liberano grazie alla quota 100 si crea lavoro per un giovane. Il deterrente è forte: infrangendo il **divieto di cumulo** reddituale si rischia di dover restituire parte della pensione all'INPS (si parla del 50%).

Quota 100 a 62 anni con taglio pensione. Il punto è che il Governo ha l'obiettivo di introdurre nuove forme di flessibilità in uscita per favorire il **ricambio generazionale**, e di conseguenza studia un meccanismo che favorisca effettivamente il turnover. Per quanto riguarda i **paletti di età** anagrafica e **versamenti** contributivi, bisogna rispettarli entrambi. La somma di età e contributi deve fare 100 ma l'età non può essere inferiore a 62 anni e gli anni di contributi non possono essere meno di 38. In pratica, un lavoratore di 60 anni con 40 anni di contributi non può andare in pensione, anche se la somma fa 100. Dovrà aspettare i 62 anni. Viceversa, un lavoratore che ha 64 anni e 36 anni di contributi non può utilizzare la quota 100 ma dovrà aspettare a sua volta di avere 38 anni di contributi. Resta in piedi anche l'ipotesi di altre **penalizzazioni** legate all'età, con un taglio all'assegno per ogni anno di anticipo rispetto al requisito per la pensione di vecchiaia (dal 2019, a 67 anni). Ipotizzando una decurtazione dell'**1,5% per ogni anno di anticipo**, un lavoratore che si ritira con la quota 100 a 62 anni prende una pensione più bassa del 7,5% rispetto all'assegno pieno. Infine, sembra probabile che ci saranno anche limiti alla **contribuzione figurativa** (al massimo due anni). Pertanto, se un lavoratore ha 35 anni di contributi da lavoro effettivamente versati e tre anni di contributi figurativi, in realtà ai fini della quota 100 può conteggiare solo 37 anni di contributi, e non ha ancora il requisito per ritirarsi. Mentre l'esecutivo è al lavoro sulle misure di Riforma, i **sindacati** confederali

esprimono parere contrario alle penalizzazioni per chi si ritira a 62 anni con la quota 100, e avanzano altre **richieste**: proroga APe Sociale e Opzione Donna, misure per i giovani, e nuova tutela esodati.

Reversibilità: pensione vs APe Social. Con questa eventuale applicazione di APe Social nel caso di caregiver che assiste il coniuge, la circolare INPS n. 100/17 prevede che, ottenendo l'anticipo pensionistico, in caso di decesso del titolare, al superstite non spetti la reversibilità. Tale perdita del beneficio è incomprensibile, se si riferisce solo al periodo tra la premorienza e il momento in cui avrebbe maturato il diritto alla pensione.

Come si richiede la reversibilità? La perdita della reversibilità si riferisce solo all'**APe Social**, non alla pensione. In altri termini, in caso di **decesso** del titolare dell'indennità, il coniuge non ha diritto alla reversibilità del trattamento in corso mentre avrà **diritto** alla **reversibilità** della **pensione**, secondo le normali regole previste. Quindi, il coniuge superstite non percepisce l'APe ma, **nel momento in cui scatta** il diritto a pensione, prenderà il trattamento di reversibilità.

Indennità ponte – il **coniuge** ha diritto a una pensione di reversibilità pari al **60%** del trattamento erogato al pensionato mentre è vivente, oppure: all'**80%** con un figlio, al **100%** con due o più figli a carico. La pensione di reversibilità è **ridotta** nel caso in cui il coniuge superstite abbia un **altro reddito**. Nel dettaglio: se il reddito è superiore a tre volte il minimo (26.098,28 euro annui), il **trattamento** di reversibilità è **ridotto del 25%** (quindi, il coniuge prenderà il 45% della pensione del deceduto), se è compreso fra 3 e 4 volte il minimo (fra 26.098,28 e 32mila 622,85 euro) la riduzione è **del 40%** (quindi, si percepisce il 36% del reddito del coniuge), se è superiore, la pensione è ridotta **del 50%**, quindi, il coniuge percepirà il 30%.

Pensione Opzione donna: arriva la proroga - *La manovra di bilancio 2019 prorogherà il regime sperimentale che consente alle lavoratrici pubbliche e private di accedere alla pensione con requisiti più favorevoli.*



Introdotta dall'articolo 1, comma 9 della legge 243/04, si avvia alla proroga ufficiale. Almeno secondo le intenzioni del Governo che, nel comunicato n. 23 dello scorso 15 ottobre ha chiarito che con la manovra di bilancio 2019 si provvederà anche a prorogare la misura.

Come funziona il regime sperimentale c.d. "[Opzione donna](#)"? Consente alle lavoratrici del settore pubblico e privato di accedere alla [pensione di anzianità](#) in presenza di requisiti anagrafici maggiormente favorevoli. Secondo l'attuale formulazione, potranno beneficiarne le lavoratrici che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2015, abbiano: - almeno 35 anni di anzianità assicurativa e contributiva (che si abbassano a 34 anni, 11 mesi e 16 giorni per le gestioni esclusive dell'Assicurazione Generale Obbligatoria), - almeno 57 anni e 3 mesi di età se si tratta di lavoratrici dipendenti oppure 58 anni e 3 mesi di età se si tratta di lavoratrici autonome.

Inoltre, grazie alla legge di bilancio 2017, è stata estesa retroattivamente la possibilità di accedere al beneficio anche alle lavoratrici che al 31 dicembre 2015 avevano compiuto 57 anni, se dipendenti, e 58 anni, se autonome, purché le stesse, alla medesima data, non avessero in possesso dei tre mesi ulteriori richiesti in forza dell'incremento alla speranza di vita e applicati a partire dal 1° marzo 2013 (v. art. 1, comma 222).

[Opzione donna: cos'è e come si accede](#)

Rimangono ancora fumosi i contorni concreti che assumerà la misura e sarà dunque necessario attendere il testo ufficiale della manovra il prossimo anno per conoscere i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2018. In particolare, la proposta discussa tra Governo e Comitato puntava a ricomprendere nella platea di beneficiari le donne che, al 31 dicembre 2018, avessero compiuto 58 anni e 7 mesi nel privato e nel pubblico impiego, 59 anni più 7 mesi se autonome. Altro requisito proposto era l'aver maturato 35 anni di contribuzione entro la stessa data (34 anni, 11 mesi e 16 giorni ovvero 1820 settimane effettive).

Nel recente comunicato, infatti, l'esecutivo si è limitato a dire che sarà prorogata [Opzione Donna](#), misura che permette alle lavoratrici con 58 anni, se dipendenti, 59 anni se autonome, e 35 anni di contributi, di andare in pensione.

COLF e BADANTI – Mercoledì 5 dicembre 2018 ultimo giorno per la consegna, da parte dei datori di lavoro domestici del cedolino paga del mese precedente.

Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare il nostro sito www.sanvitoalgiambellino.com, alla pagina /Carità/Patronato ACLI, oppure il sito www.acli.it

Gerardo Ferrara